

# DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LE PROFESSIONI LEGALI

Programma del corso di Diritto Commerciale  
Anno accademico 2023/24

*Avv. Fabrizio Scotto*

# premesse

Con il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice antimafia) è stato introdotto nell'ordinamento italiano il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha riorganizzato integralmente le misure personali e patrimoniali contro la criminalità organizzata, sostituendo ed abrogando la l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod.

# Impresa mafiosa

Una particolare forma di impresa illecita è costituita dall'impresa mafiosa.

Per *impresa mafiosa* può intendersi un'attività produttiva, commerciale o finanziaria:

- ▣ Riconducibile giuridicamente o di fatto ad un soggetto "mafioso";
- ▣ Avente normalmente un oggetto lecito;
- ▣ finanziata con l'utilizzo di capitali di provenienza illecita, derivanti dalle attività delittuose dell'organizzazione;
- ▣ svolta con metodi illegali o, comunque, con forme non rientranti nella c.d. economia di mercato.

# Tipologie di sequestro

Il nostro codice di procedura penale disciplina tre diverse tipologie di sequestro:

- ▣ *il sequestro probatorio*
- ▣ *il sequestro preventivo*
- ▣ *il sequestro conservativo*

La caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è lo spossessamento forzoso del bene sequestrato e la conseguente creazione di un vincolo di indisponibilità sul bene medesimo, del tutto differenti sono invece le finalità di detti sequestri.

# Tipologie di sequestro


*Il sequestro probatorio* si inserisce in un'ottica di individuazione e preservazione delle prove cioè di reperimento e conservazione di cose mobile o immobili che potrebbero risultare utili ai fini probatori.

*Il sequestro conservativo* pone un vincolo sulla cosa, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti al compimento del reato e al costo del procedimento penale, in quanto evita la dispersione delle garanzie patrimoniali in attesa della condanna definitiva.

*Il sequestro preventivo* mira ad evitare che le cose pertinenti il reato siano utilizzati per commettere nuovi fatti criminosi o per aggravare le conseguenze di quelli già realizzati. Esso si applica in tre casi:

- ▣ quando sorge il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso;
- ▣ quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati;
- ▣ quando la cosa è pericolosa in sé.

# Sequestro e confisca



# Sequestro e confisca

**CONFISCA**  
Strumento di ablazione di  
patrimoni previsto da




**CODICE  
PENALE**

**LEGGI SPECIALI**

**MISURE DI  
PREVENZIONE**

# Oggetto del sequestro probatorio



Costituisce <b>CORPO DEL REATO</b> <sup>4</sup> <u>anche</u>	
<b>Prodotto del reato</b>	Le cose acquisite direttamente con il reato o da questo create <u></u>
<b>Profitto del reato</b>	Qualsiasi vantaggio, patrimoniale <u>e</u> non patrimoniale, tratto dal reato <u></u>
<b>Prezzo del reato</b>	<u>i</u> beni valutabili economicamente dati o promessi <u>al</u> colpevole per la consumazione del reato <u></u>



# Sequestro Conservativo

**SEQUESTRO CONSERVATIVO**

potere d'iniziativa cautelare



**Publico Ministero**  
(Tutela dei crediti statali)  
**OBBLIGATORIA**

**Parte civile**  
(Tutela obbligazioni civili da reato)  
**FACOLTATIVA**

# Sequestro preventivo

\*

Sequestro preventivo

Obbligatorio o  
Impeditivo  
Art. 321, comma 1

Se vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa

- 1) Aggravare o protrarre le conseguenze del reato
- 2) Agevolare la commissione di altri reati

Facoltativo o  
Strumentale alla  
confisca  
Art. 321, comma 2

Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca

- 1) ipotesi di confisca nel codice penale (artt. 240 c.p., 322-ter c.p., ecc.)
- 2) ipotesi di confisca nelle leggi speciali (art. 12-sexies, D.L. n. 306/1992, ecc.)

# SEQUESTRO PREVENTIVO STRUMENTALE ALLA CONFISCA (art. 321, comma 2 c.p.p.)

\*

SEQUESTRO PREVENTIVO  
Art. 321, comma 2, c.p.p.  
FACOLTATIVO o STRUMENTALE  
ALLA CONFISCA

CONFISCA  
GENERALE  
Art. 240 c.p.

## FACOLTATIVA (comma 1)

Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che:

- 1) servono o furono destinate a commettere il reato;
- 2) ne sono il prodotto o il profitto.

## OBBLIGATORIA (comma 2)

È sempre ordinata la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna

# *art. 104 bis delle disp. att. del c.p.p.*


- ▣ 1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto **aziende, società** ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un **amministratore giudiziario** scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.
  
- ▣ **1-bis.** Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo<sup>(1)</sup>.

# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

Il 1° giorno: l'esecuzione del sequestro

Sequestro Misure di Prevenzione: art. 21 D.Lgs.  
159/2011

Sequestro  
Tribunale Misure di  
Prevenzione  
Giudice Delegato



Art. 21 del D.Lgs. 159/2011

- 1) Rinvio all' Art. 104 disp.att.c.p.p
- 2) Immissione in possesso
- 3) Assistenza obbligatoria polizia giudiziaria
- 4) Sgombero degli immobili occupati *sine titulo con forza pubblica*

# Esecuzione del sequestro di azienda

## TIPOLOGIA

- 1) Aziende in crisi o situazione fallimentare
- 2) Aziende sulla carta o “strumentale al crimine”
- 3) Impresa mafiosa (per vantaggi competitivi del settore – ripristino legalità)
- 4) Azienda funzionante in normale esercizio

## DIMENSIONE

- 1) Azienda familiare o micro-impresa (ingerenza proposto)
- 2) Azienda di piccole dimensioni (ingerenza proposto)
- 3) Azienda di grandi dimensioni con ufficio amministrativo strutturato

# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

L'amministratore giudiziario è un PUBBLICO UFFICIALE e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio (art. 35 CAM)

Se si tratta di aziende è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Può avvalersi di un coadiutore

Può chiedere al giudice di farsi assistere da legale per le controversie che riguardano beni in sequestro (onorario da concordare)

Deve subito redigere (30 gg) relazione ex art. 36 CAM

Compiti: art. 37 CAM (registro, scritture contabili, gestione ricavi, contabilità)

# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

L'A.G. Non è organo di esecuzione del sequestro (ma deve segnalare alla PG eventuali adempimenti omessi: ad es. trascrizioni);

Non è un mero custode (deve mettere a reddito/gestire beni)

Si affianca non si sostituisce all'organo amministrativo

Può cumulare le due cariche, ma in tal caso il compenso è carico della società (cfr. Cass. 24663/2018)



# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

L'amministratore giudiziario è un **PUBBLICO UFFICIALE**

Tale funzione pubblica, svolta da un privato, impone **pubblicità e trasparenza** che può essere ottenuta attraverso un sistema di verbalizzazione delle operazioni compiute giornalmente dal custode: è questo quello che viene definito come il "Sistema dei Verbali" che potrebbe, di fatto, trovare coincidenza con il "Registro delle operazioni dell'amministratore" previsto dall'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso delle misure di prevenzione.

Il "Sistema dei Verbali" è una metodologia di rendicontazione utile da attuare giornalmente nella gestione dei sequestri: è caratterizzata dalla predisposizione, giorno per giorno, di un verbale delle operazioni compiute dal custode-amministratore giudiziario.

Nel caso del sequestro di prevenzione l'utilizzo di tale metodologia consente di creare il c.d. "Registro delle operazioni dell'amministratore" che viene così compilato giornalmente.

Il primo utilizzo del registro avviene con la redazione del verbale d'inventario dei beni sequestrati o con la trascrizione di quello eseguito dagli organi di P.G. o dall'ufficiale giudiziario. In seguito nel registro saranno verbalizzate le attività svolte durante i vari accessi e sopralluoghi che il custode effettuerà durante la procedura. Il contenuto dei verbali chiaramente è libero. In linea generale, il verbale dovrà contenere una breve descrizione delle attività e delle operazioni compiute dal custode giornalmente, durante ogni singolo accesso.

# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

Ogni verbale dovrebbe contenere i seguenti elementi

- 1) in epigrafe gli estremi del provvedimento di sequestro, il Tribunale che l'ha emesso, il giudice competente e la dicitura "CUSTODI-AMMINISTRATORI GIUDIZIARI", completo di tutti gli elementi per consentire di individuare velocemente la procedura di riferimento e la relativa cancelleria;
- 2) il luogo in cui le operazioni sono svolte;
- 3) dovrà sempre essere indicata un'ora d'inizio e un'ora di fine;
- 4) i soggetti presenti che dovranno essere sempre i custodi e almeno un terzo soggetto;
- 5) alla fine dovrà contenere la frase "letto, confermato e sottoscritto";
- 6) sottoscrizione in originale dello stesso e rilascio di un originale per ogni sottoscrittore.

Al verbale dovranno essere allegati i documenti aziendali visionati o richiamati ove gli stessi siano necessari per una maggiore comprensione dello stesso. Il verbale può essere redatto non solo presso le aziende sequestrate, ma anche in altri luoghi, in cui i custodi svolgono l'attività di amministrazione e gestione. Nel caso di assemblee societarie, il verbale del custode può essere sostituito direttamente dal verbale societario. Una volta redatti, giorno per giorno, i singoli verbali, unitamente agli eventuali allegati, è buona prassi procedere ogni due o tre mesi a rilegare in un unico fascicolo tutti i verbali e gli allegati (con un sistema che consente velocemente l'estrazione dei fogli nel caso in cui servissero delle copie dei verbali o degli allegati).

# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

## Art. 36 D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
  - a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
  - b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
  - c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
  - d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
  - e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.
4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

# L'amministratore giudiziario: poteri , compiti e responsabilità

Art. 36 e 41 del D.Lgs. 159/2011 Relazione dell'amministratore giudiziario

## DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E DIFFORMITÀ DI BENI E NUOVI BENI

- 1) Indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- 2) Eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

## ANALISI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELL'AZIENDA - REVISIONE

- 1) Indicazioni particolareggiate sullo stato e consistenza dell'azienda;
- 2) Presumibile valore di mercato dei beni (stimato dall'amministratore stesso);
- 3) Eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

## PROGRAMMA DI PROSECUZIONE

- 1) Dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura, dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

**Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa**

# Gestione delle aziende sequestrate

## Articolo 41. Gestione delle aziende sequestrate

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

# Gestione delle aziende sequestrate

1.....

Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, **presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:**

▣ ...

*Con la riforma di cui all'art.15, comma 2, Legge n.161/2017, viene rettificato da 6 a 3 mesi (fermo restando la proroga di 6 mesi, per giustificati motivi) il termine per il deposito della relazione su prosecuzione attività aziendale, che viene presentata al GD e trasmessa alla ANBSC*

# Gestione delle aziende sequestrate

- a) Gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
- b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

- a)Indicando informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nella relazione ex art.36, che viene redatta (di norma) entro 30giorni;*
- b) Viene allegata la Situazione Economico-Patrimoniale della azienda/società, salvo la mancata produzione da parte del precedente amministratore; ove in tal caso diventa difficoltosa la ricostruzione dei dati patrimoniali ed economici di una società/azienda, in mancanza di documenti a supporto.*

# Gestione delle aziende sequestrate

- C) Una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942,
- ▣ n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41bis del presente decreto;



# Gestione delle aziende sequestrate

La dettagliata analisi su possibilità di prosecuzione della attività o sulla ripresa (qualora fosse stata interrotta), diviene **l'elemento necessario per comprendere effettivamente se l'azienda è in grado di proseguire in continuità tenuto conto:**

Delle caratteristiche dell'azienda e del ruolo del proposto e dei suoi familiari: rilevando se si possa proseguire anche senza il ruolo assunto da proposto e senza stravolgere l'attività di impresa;

Del complesso dei beni dell'azienda (art.2555 cc): beni materiali/immateriali;

Delle risorse del personale, al fine di verificare se sia idonea allo svolgimento dell'attività di impresa, in coerenza con l'oggetto sociale,

Della normativa vigente e del mercato di riferimento;

AG dovrà inoltre verificare se l'attività aziendale è sostenibile, anche alla luce dei **costi di legalizzazione (cd. costo della legalità) che l'azienda dovrà affrontare per ripristinare quelle aree e rapporti rinvenuti privi dei requisiti di legge (dipendenti non regolarmente contrattualizzati, impianti non a norma, contratti non opponibili, strumenti di lavoro non adeguati etc.) e del mercato di riferimento;**

Nella Relazione ex art.41 viene rappresentato il Programma di Gestione e Prosecuzione dell'attività aziendale, **corredato della relazione di un professionista (art. 67, c.3, lett. d, R.D .16.3.1942,n.26, sul piano attestato di risanamento), previa nomina autorizzata dal GD (su istanza dell'AG) che attesti: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di gestione, anche in considerazione delle agevolazioni e misure previste dal successivo art.41-bis;**

# Gestione delle aziende sequestrate

- d) La stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

# Gestione delle aziende sequestrate

d) l'A.G. indicherà il valore di stima/mercato dell'azienda: sulla base delle informazioni acquisite: valori delle immobilizzazioni effettivamente rinvenute, l'avviamento commerciale (ove esistente), possibile stima dei dati Redditali attesi, tenuto conto del settore di appartenenza, del luogo in cui opera l'azienda, dei costi di legalizzazione ed ogni altro elemento utile ad individuare per quanto possibile il valore di mercato;

Fermo restando che per la stima dell'azienda, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 36: le parti potranno prendere visione dei valori di stima e potranno fare le proprie osservazioni ai valori della stima, entro venti giorni.

□ e) l'A.G. se rileva che l'azienda può essere esercitata solo sulla base di apposite autorizzazioni, concessioni e da altri titoli abilitativi, dovrà verificarne la dotazione ed in assenza valutare se la mancanza può essere sanata ovvero se sia opportuno procedere in altra modalità: affitto d'azienda a terzi etc.

# Gestione delle aziende sequestrate

1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo

*avviso di deposito della relazione alle parti, limitatamente alla stima del valore di mercato dell'azienda*

# Gestione delle aziende sequestrate

1-ter Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei **creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la**

Prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di **organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.**

# Gestione delle aziende sequestrate

A.G. per redigere la Situazione Patrimoniale dell'azienda/società, dovrà esaminare e riportare l'elenco nominativo dei:

- Creditori sociali e di tutti coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni (di cui all'art. 57 - idonei anche alla verifica dei crediti): verificando quindi il titolo da cui sorge il diritto e che sia opponibile alla procedura (anteriore al sequestro ed avente data certa),

specificando:

- I crediti che traggono origine da rapporti commerciali ancora pendenti (ai sensi dell'art. 56) essenziali alla continuità aziendale;
- Rapporti non provati, non funzionali o non inerenti (ad es. estranei all'esercizio dell'impresa);
- Rapporti esauriti;
- L'AG produrrà inoltre l'elenco delle persone che risultano in forza all'azienda: riferendo la natura dei rapporti (lavoro subordinato o meno), l'effettiva necessità delle figure individuate atte a garantire la prosecuzione dell'attività,
- Eventuali organizzazioni sindacali a cui sono iscritti i lavoratori, per acquisirne proposte sulla prosecuzione dell'azienda, da sottoporre al GD corredato del proprio parere.

\*\*\*

Inoltre, qualora il sequestro riguardi partecipazioni societarie maggioritarie (di cui all'art. 2359 c.c.: con maggioranza dei voti, o con influenza dominante), il tribunale potrà impartire:

- La sostituzione dell'organo amministrativo, a norma del successivo comma 6, (ove ritenuto) con la persona dell'amministratore giudiziario.
- La non sostituzione in caso di particolare necessità: crisi d'impresa (stato di crisi/insolvenza conclamata), particolari competenze dell'organo amministrativo, in caso di società di persone, ove il r.l. è coincidente con la qualifica di socio (socio accomandatario etc)

# Gestione delle aziende sequestrate

1-quater L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.

1-quinquies In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

# Gestione delle aziende sequestrate

Con la riforma del 2017, vengono delineate le incombenze cui è tenuto l'AG, il quale – previa istanza e provvedimento autorizzativo – può esercitare l'attività di gestione degli immobili e dei beni, conferendo la manutenzione ordinaria e straordinaria ad altre imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sottoposte a sequestro o confisca, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate

Prosecuzione “con riserva”. Entro 30 giorni dalla immissione in possesso, il GD può autorizzare la prosecuzione e continuità aziendale o a sospenderla, in attesa di successive valutazioni che verranno svolte in seguito alla approvazione del Programma di cui al successivo comma 1-sexies; dopo che saranno svolte tutte le attività tese alla verifica dei titoli abilitativi atti allo svolgimento dell'attività.

Detta autorizzazione rende possibile garantire la prosecuzione sino all'esito di più compiute attività di verifica.



# Gestione delle aziende sequestrate

1-sexies Il tribunale esamina la relazione di cui al comma1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

# Gestione delle aziende sequestrate

La Relazione depositata dall'AG viene esaminata da parte del Tribunale in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (dando avviso alle parti sulla data di fissazione dell'udienza), con la partecipazione del P.M., dei difensori delle parti, della ANBSC e dell'AG; le parti – se compaiono – vengono sentite e, se vi sono concrete prospettive di prosecuzione dell'attività, il Tribunale approva il Programma con decreto motivato, impartendo le direttive per la gestione dell'impresa; in tale procedura tutte le parti possono intervenire ed esporre le proprie ragioni. *Ostensibile intera relazione o solo quella su valore?*

# Gestione delle aziende sequestrate

1-septies Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

*Contrariamente a quanto rilevato al comma 1 -ter, qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurano la maggioranza (ai sensi dell'art. 2359 c.c.: società controllate o collegate), il Tribunale impartisce le direttive ritenute opportune: ciò, al fine di evitare che società, che dispongono di quote minoritarie di un'altra società che devono essere sequestrate, possano incidere sulla regolarità della vita sociale di queste ultime*

# Gestione delle aziende sequestrate

1-octies Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 - duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 - ter del codice civile

# Gestione delle aziende sequestrate

*In caso di accertata presenza di cause di scioglimento (art. 2484 c.c., riferito alla società di capitali - e art. 2545 -duodecies, riferito alle società cooperative) e/o perdita del capitale sociale, queste non operano dalla data di immissione in possesso e sino alla data di approvazione del Programma di prosecuzione o ripresa dell'attività.*

*Analogamente non si applicano le cause di scioglimento e riduzione del capitale sociale di cui:*

- ▣ *Art. 2446 commi 2 e 3, c.c.- spa – riduzione capitale per perdite;*
- ▣ *Art 2447 c.c. – spa – perdita oltre 1/3 capitale, sotto il minimo;*
- ▣ *art. 2482 - bis, commi 4, 5 e 6 c.c; srl -Perdita non diminuita ...*
- ▣ *art. 2482 - ter c.c .- srl – riduzione oltre 1/3, sotto il minimo.*

# Gestione delle aziende sequestrate

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

# Gestione delle aziende sequestrate

*L'AG provvede agli atti di ordinaria amministrazione dell'azienda. Tuttavia, può delimitare il valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione, tenuto conto degli elementi costituenti il complesso aziendale: attività, capacità produttiva e mercato di riferimento, e forza lavoro.*

*Quanto al divieto di frazionamento di attività, non si ritiene che un AG possa operare in tale "anomala" modalità, intenzionalmente e/o artatamente*

# Gestione delle aziende sequestrate

2-bis L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2 - ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva

## GESTIONE INDIRECTA:

*L'AG può chiedere autorizzazione ad affittare o concedere in comodato a terzi l'azienda (di cui al comma 2-ter), senza oneri a carico dello Stato, privilegiando le soluzioni che prevedono il mantenimento dei livelli occupazionali oppure comuni, regioni, province (ai sensi dell'art. 48, c.8.), anche prima della confisca definitiva. Tra i soggetti privilegiati vi sono le cooperative dei lavoratori.*



# Gestione delle aziende sequestrate

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41 - quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

*La proposta di affitto d'azienda o comodato a terzi può avvenire anche per proposta della ANBSC;*

*In teoria affitto/comodato può essere concesso a soggetti diversi da indagati e/o estranei a contesti criminali; possono essere chiesti dal Giudice pareri/indagini al PM, che può avvalersi della PG*

# Gestione delle aziende sequestrate

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili

*Al terzo comma, si fa espresso riferimento all'art.42: disciplina delle spese ,dei compensi e dei rimborsi:*

- ▣ *Spese necessarie o utili per la conservazione e amministrazione dei beni (prelevate da somme riscosse o sequestrate e nella disponibilità del procedimento);*
- ▣ *In caso di incapacienza, anticipazione da parte dell'Erario;*
- ▣ *Il compenso all'AG e coadiutori, in caso di incapacienza sui conti in confisca, sono anticipate dallo Stato;*

# Gestione delle aziende sequestrate

## 4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

*Il comma 4 stabilisce che i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dal codice civile "ove non espressamente altrimenti disposto", ed in particolare la disciplina speciale è prevista per:*

### *1) Sospensione procedure riscossione/estinzione crediti erariali( art.50):*

- in caso di sequestro quote/azienda: sospensione procedure esecutive, atti di pignoramento e provvedimenti cautelari dell'Agenzia della Riscossione;*
- In caso di confisca: estinzione per confusione dei crediti erariali (art.1253c.c.).*

### *2 )preclusione procedure esecutive (art.55):*

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive; i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'AG.;*
- In caso di confisca le azioni esecutive si estinguono ed il terzo è chiamato a intervenire nel procedimento di prevenzione per far valere il proprio diritto/credito*

### *2) Sospensione / risoluzione rapporti pendenti (art.56):*

- Sospensione esecuzione contratti non eseguiti in tutto o in parte e subentro/risoluzione dell'AG previa autorizzazione del GD;*
- Messa in mora dell'AG mediante istanza al GD e termine non superiore a 60gg.*

# Gestione delle aziende sequestrate

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1

*Se dalle situazioni economico – patrimoniali (ritenute attendibili) si rileva che non vi siano concrete possibilità di proseguire o riprendere l'attività, il Tribunale, acquisito il parere del P.M., e sentiti difensori delle parti e dell'AG, dispone la messa in liquidazione dell'impresa (udienza ex art. 127?);. Se nella massa attiva del fallimento sono compresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale sentito il curatore e il CdC dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'art.119; con il nuovo Codice della Crisi d'impresa (luglio 2022), dall'art. 317 e ss. vengono dettati i rapporti con le misure di prevenzione e si fa espresso rinvio al D.Lgs n.159/11.*

# Gestione delle aziende sequestrate

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro

# Gestione delle aziende sequestrate

*Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dalla legge, l'AG, previa autorizzazione de lG.D.:*

- ▣ *Convocazione assemblea per sostituzione amministratori (se è indagato o prestanome), che può essere anche AG; se rimane vecchio amministratore giudice indicherà modalità di controllo e di esercizio poteri da parte dell'AG;*
- ▣ *Impugnazione delibere societarie di trasferimento sede, trasformazione, fusione e ogni altra modifica dello Statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria (specie se socio di minoranza, nel quale caso dovrà essere informato periodicamente e accedere ad atti)*

\*\*\*

*Detto comma assume rilievo in caso di sequestro delle sole partecipazioni societarie, ma non anche dell'azienda.*

# Gestione delle aziende sequestrate

6 – bis Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali

*È stato, infine, previsto che con decreto del Ministero della Giustizia e di concerto con il MISE, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.*

# Gestione delle aziende sequestrate

La conclusione della gestione

La gestione si conclude con il dissequestro o con la confisca emessa dal giudice dell'appello (per le misure di prevenzione e le confische allargate ex art.240bis c.p.p.), mentre per gli altri casi con il dissequestro o il passaggio in giudicato della sentenza definitiva

Se c'è stato dissequestro, vanno restituiti all'avente diritto i proventi dei beni venduti riversati nel FUG e la restituzione per equivalente se alcuni beni sono stati assegnati ex art. 48 co 3 CAM



*Grazie per l'attenzione*